

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI AIUTO DOMESTICO, SOSTEGNO ECONOMICO
ED ASSISTENZA ABITATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI PORTATORI DI
HANDICAP.

Art.1

S E R V I Z I

I servizi di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa in favore di famiglie con soggetti portatori di handicap mirano alla permanenza degli handicappati nel proprio ambiente familiare. Essi vengono attuati secondo le disposizioni di Legge emanate dallo Stato e dalla Regione Siciliana.

T I T O L O 1°

SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO

Art.2

BENEFICIARI

Possono accedere al servizio le famiglie naturali e/o affidatario dei soggetti portatori di handicap gravi fisici, psichici o sensoriali che siano totalmente privi di assistenza familiare o siano inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per le altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

Art.3

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente art. 2 è effettuato dall'Equipe pluridisciplinare della competente Unità sanitaria locale su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art.4

NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio di aiuto domestico consiste nell'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali: sollevamento del letto, pulizie personali, vestizione, preparazione dei pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari o comunque a fornire prestazioni di carattere socio- assistenziale all'utente presso il suo domicilio

Art.5

ACCESSO GRATUITO AL SERVIZIO

Accedono al servizio di aiuto domestico le famiglie ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non supera il tetto previsto dalla normativa Regionale vigente nell'anno cui la concessione del beneficio si riferisce.

Art.6

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Le famiglie dei portatori di handicap il cui reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente supera il limite stabilito al precedente art.5 sono ammessi al servizio previa compartecipazione alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio stesso nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nell'anno cui la concessione del beneficio si riferisce.

Art.7

FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla copertura della spesa occorrente per l'espletamento del servizio il Comune provvede con i contributi Regionali previsti dalle leggi di Settore , con le eventuali quote di fondi Comunali previsti dal bilancio e con i fondi all'uopo ripartiti ai sensi della L.R. n.22/86.

Art.8

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'istanza per l'ammissione al servizio, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta in carta libera dall'interessato , dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento anche di questi ultimi, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione, se posseduta, riferita al soggetto, dalla quale comunque si desume lo stato di portatori di handicap;
- Dichiarazioni di responsabilità, sottoscritte ai sensi delle normative vigenti, relative ai redditi prodotti nell'anno precedente, rese da ciascun componente il nucleo familiare del richiedente , convivente di maggiore età, con allegate fotocopie dei documenti probatori di redditi: mod.740 o, in mancanza, mod. 101 o 201 o certificati di pensione, ecc...
- Certificato contestuale di famiglia e di residenza dei richiedenti.

Art.9

PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO DETERMINAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

L'ufficio di servizio sociale, entro 30 giorni dall'acquisizione delle istanze provvede a

redigere una relazione socio economica sul nucleo familiare richiedente proponendo l'ammissibilità al servizio, e salvo quanto stabilito per le istanze prodotte fuori termine, predispone la relativa graduatoria tenendo conto dei seguenti indicatori:

- a) Livello di gravità dell' handicap dell'utente, attribuendo alle definizioni espresse all'Equipe pluridisciplinare i seguenti indicatori:
 - handicap grave punti 100
 - handicap medio punti 75
 - handicap lieve punti 50
- b) Livello del grado di autosufficienza dell'utente, attribuendo alle definizioni pronunciate dall'Equipe pluridisciplinare i seguenti punteggi:
 - soggetto non autosufficiente punti 100
 - soggetto parzialmente autosufficiente punti 75
 - soggetto autosufficiente punti 50
- c) Reddito complessivo del nucleo familiare dell'utente accertato dall'ufficio di servizio sociale, attribuendo nel modo che segue un diverso punteggio per le varie fasce di reddito: (in milioni di lire)
 - servizio gratuito da 0 a 10 punti 50
 - servizio gratuito da 10 a 20 punti 40
 - 20% compartecipazione da 20 a 30 punti 20
 - 50% compartecipazione oltre 30 punti 0

La compartecipazione al costo del servizio per le altre fasce è stabilito dalle normative vigenti.

- d) condizione abitativa dell'utente accertata a mezzo dell'ufficio di servizio sociale o eventualmente dall'ufficio tecnico comunale, attribuendo alle seguenti condizioni i relativi punteggi:
 - condizioni inadeguate punti 50
 - condizioni sufficienti punti 25
 - condizioni buone punti 0
- e) condizione socio economica della famiglia dell'utente, accertata a mezzo dell'assistente sociale dell'ufficio di servizio sociale con attribuzione dei seguenti punteggi:
 - condizione mediocre punti 100
 - condizioni sufficienti punti 50
 - condizioni buone punti 0

I suddetti indicatori vengono considerati sulla seguente documentazione:

- Accertamenti dell'Equipe pluridisciplinare;
- Eventuale relazione dell'U.T.C. circa il disagio abitativo;
- Relazione dell'Assistente sociale;

La G.M. su proposta dell'Ufficio di servizio sociale provvederà ad approvare la graduatoria e con successivi atti deliberativi predisporrà quanto necessario per l'effettiva erogazione del servizio, alla determinazione degli importi a carico degli utenti ed alla modalità di riscossione degli stessi.

All'esame delle istanze pervenute fuori termine o nello stesso anno di svolgimento del servizio, su proposta dell'ufficio di servizio sociale e nei limiti della disponibilità finanziaria provvede direttamente la G.M. all'eventuale assegnazione del servizio stesso. Nel caso in cui l'utente non rientri nella graduatoria dei fruitori, lo stesso verrà inserito sulla base del punteggio acquisito nel posto spettategli della graduatoria già formulata.

Art. 10

CONTROLLI SUGLI EFFETTI DELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale, con periodicità semestrale, ai fini della conferma sospensione delle prestazioni erogate, provvede:

- a richiedere all'Equipe pluridisciplinare della competente U.S.L. di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione nella disabilità o aggravamento;
- a verificare a mezzo dell'ufficio di servizio sociale del Comune i risultati complessivi dell'intervento;

Art. 11

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per le unità di personale indispensabili all'espletamento del servizio si provvederà come segue:

- Personale Comunale di ruolo;
- Personale straordinario assunto ai sensi di legge;
- Convenzionamento con associazioni di volontariato e Cooperative iscritte nell'apposito Albo regionale.

Art. 12

RAPPORTO DI CONVENZIONAMENTO

Il rapporto con Cooperative o Associazioni sarà disciplinato da apposita convenzione che dovrà prevedere particolarmente:

- I servizi affidati ed i limiti minimi e massimi complessivi di erogazione delle relative prestazioni;
- Gli operatori da impegnare nel rispetto degli STANDARDS previsti dalla vigente normativa;
- I corrispettivi pattuiti ed i casi di aumento e riduzione degli stessi;
- I tempi di durata della convenzione e le modalità di rinnovo o rescissione della stessa.

TITOL II °

SOSTEGNO ECONOMICO

Art.13

BENEFICIARI

Possono accedere al servizio le famiglie naturali e/o affidatario dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali allorché la permanenza dei soggetti nell'ambito familiare determini difficoltà insuperabili per il nucleo familiare per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti dello stesso nucleo non possono attendere totalmente.

Si specifica tale sostegno è alternativo al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso i servizi residenziali o centri per gravi istituiti ai sensi della L.R. 16/86, e trova luogo solo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrabile la maggiore utilità rispetto al servizio di aiuto domestico.

Art.14

MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente art.13 è effettuato dall'equipe pluridisciplinare della competente U.S. L.

Art.15

MISURA DELL'INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO

Le funzioni valutative e propositive vengono effettuate dall'assistente sociale del comune mentre quelle attuative spettano all'Amministrazione Comunale. Il contributo economico non può comunque superare 1/3 dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato ai sensi di legge salvo successive disposizioni legislative.

Art.16

LIMITI DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE NATURALE E/O AFFIDATARIO PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO

Per poter accedere ai benefici di cui al presente titolo il reddito complessivo del nucleo familiare convivente, compreso quello del soggetto portatore di handicap è determinato ai sensi di legge salvo successive disposizioni modificatrici.

Art.17

FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla copertura della spesa di cui al presente titolo il Comune provvede con i contributi Regionali previsti dalle leggi di settore e con fondi Comunali previsti in bilancio.

Art.18

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI

L'istanza per l'ammissione al servizio, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione da parte dell'amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta in carta libera dall'interessato, dal capo di famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento anche di questi ultimi, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione, se posseduta, riferita al soggetto, dalla quale comunque si desuma lo stato di portatore di handicap;
- dichiarazioni di responsabilità, relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, rese da ciascun componente il nucleo familiare del richiedente, convivente di maggiore età, con allegate fotocopie dei documenti probatori di tali redditi: mod.740 o, in mancanza, mod. 101 o 201 o certificati di pensione, ecc...

A corredo dell'istruttoria di ciascuna istanza l'ufficio di servizio sociale acquisirà la seguente documentazione:

- Certificato contestuale di famiglia e di residenza dei richiedenti;
- Accertamento dell'Equipe Pluriennale dell'U.S.L.;
- Eventuale relazione dell'U.T. circa il disagio abitativo;
- Proposta dell'assistente sociale addetta all'ufficio di servizio sociale del Comune in ordine al sostegno economico da concedere al nucleo familiare;

All'esame delle istanze pervenute fuori termine o nello stesso anno di svolgimento del servizio, su proposta dell'ufficio di servizio sociale e nei limiti della disponibilità finanziaria provvede direttamente la G.M all'eventuale assegnazione del servizio stesso.

Art.19

CONTROLLI SUGLI EFFETTI DELL'EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO.

L'Amministrazione Comunale, con periodicità semestrale, ai fini della conferma o sospensione delle prestazioni erogate, provvede:

- a mezzo dell'Equipe pluridisciplinare della competente U.S.L. ad accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione nella disabilità o aggravamento;
- a mezzo dell'Assistente sociale addetta al Servizio Sociale del Comune a verificare i risultati complessivi dell'intervento;

Art.20

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

L'erogazione del beneficio in questione verrà effettuato con apposito atto deliberativo .
le erogazioni , sono subordinate all'acquisizione dei relativi finanziamenti specificati all'art.17.

TITOLO III °

ASSISTENZA ABITATIVA

Art.21

BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio le famiglie naturali e/o affidatario dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali alle condizioni stabilite nel presente titolo.

Art.22

NATURA E MISURA DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

L'assistenza abitativa viene erogata dal Comune:

- a) in favore di famiglie che vivono in abitazioni dell'edilizia convenzionata. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso.
- b) in favore di famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da Enti pubblici. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione.
- c) attraverso assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap del soggetto interessato.

Art.23

MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA ABITATIVA

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente art. 21 è effettuato dall'Amministrazione Comunale a mezzo dell'Equipe pluridisciplinare della competente U. S. L.

Art. 24

LIMITI DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE NATURALE E/O AFFIDAMENTO PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

Per poter accedere ai benefici di cui al presente titolo il reddito complessivo del nucleo familiare convivente, compreso quello del soggetto portatore di handicap è determinato ai sensi di legge.

Art.25

FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla copertura della spesa di cui al presente titolo il Comune provvede con i contributi regionali previsti dalle Leggi di settore, con fondi Comunali previsti in bilancio e con fondi all'uopo ripartiti ai sensi della L. R. n. 22/86.

Art. 26

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI

L'istanza per l'ammissione al servizio, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta in carta libera dall'interessato, dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento anche di questi ultimi, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione , se posseduta , riferita al soggetto , dalla quale comunque si desuma lo stato di portatore di handicap;
- Dichiarazioni di responsabilità, relative ai redditi prodotti nell'anno precedente , rese da ciascun componente il nucleo familiare del richiedente , convivente di maggiore età, con allegate fotocopie dei documenti probatori di tali redditi: mod.740 o, in mancanza, mod. 101 o 201 o certificati di pensione, ecc...

A corredo della dell'istruttoria di ciascuna istanza l'ufficio di servizio sociale acquisirà la seguente documentazione:

- Certificato contestuale di famiglia e di residenza dei richiedenti;
- Accertamenti dell'Equipe Pluridisciplinare dell'U.S.L.;
- Relazione dell'U.T.C. circa il disagio abitativo;
- Proposta dell'assistente sociale addetta all'ufficio di servizio sociale del Comune in ordine all'assistenza abitativa da concedere al nucleo familiare;

All'esame delle istanze pervenute fuori termine o nello stesso anno di svolgimento del servizio , su proposta dell'ufficio di servizio sociale e nei limiti della disponibilità finanziaria provvede direttamente la G.M. all'eventuale assegnazione del servizio stesso.

L'ufficio di servizio sociale, entro 30 giorni dall'acquisizione delle istanze e degli esiti degli accertamenti delle relazioni di cui al precedente art., e salvo quanto stabilito per le istanze prodotte fuori termine, predispone la graduatoria dei richiedenti aventi diritto al servizio considerato:

- Accertamenti dell'Equipe Pluridisciplinare ,
- Relazione dell'assistente sociale,
- Relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale,

sommando i punteggi attribuiti ai seguenti indicatori:

a) Livello di gravità dell' handicap dell' utente, attribuendo alle definizioni espresse dall'Equipe pluridisciplinare i seguenti indicatori:

- | | |
|------------------|-----------|
| - handicap grave | punti 100 |
| - handicap medio | punti 75 |
| - handicap lieve | punti 50 |

b) Livello del grado di autosufficienza dell'utente, attribuendo alle definizioni pronunciate dall'Equipe pluridisciplinare i seguenti punteggi:

- | | |
|-----------------------------------------|-----------|
| - soggetto non autosufficiente | punti 100 |
| - soggetto parzialmente autosufficiente | punti 75 |
| - soggetto autosufficiente | punti 50 |

c) Reddito complessivo del nucleo familiare dell'utente accertato dall'ufficio di servizio sociale, attribuendo nel modo che segue un diverso punteggio per le varie fasce di reddito: (in milioni di lire)

- servizio gratuito	da 0 a 10	punti 50
- servizio gratuito	da 10 a 20	punti 40
- 20% compartecipazione	da 20 a 30	punti 20
- 50% compartecipazione	oltre 30	punti 0

La compartecipazione al costo del servizio per le altre fasce è stabilito dalle normative vigenti.

d) Condizione abitativa dell'utente accertata a mezzo dell'ufficio tecnico comunale attribuendo alle seguenti condizioni i relativi punteggi:

- condizione mediocre	punti 100
- condizioni sufficienti	punti 50
- condizioni buone	punti 0

e) condizione socio economica della famiglia dell'utente, accertata a mezzo dell'assistente sociale dell'ufficio di servizio sociale con attribuzione dei seguenti punteggi:

- condizione mediocre	punti 100
- condizioni sufficienti	punti 50
- condizioni buone	punti 0

La G.M. su proposta dell'Ufficio di servizio sociale provvederà ad approvare la graduatoria e con successivi atti deliberativi predisporrà quanto necessario per l'effettiva erogazione del servizio, alla determinazione degli importi a carico degli utenti ed alla modalità di riscossione degli stessi.

Art.28

CONTROLLI SUGLI EFFETTI DELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale, con periodicità semestrale, ai fini della conferma o sospensione delle prestazioni erogate, provvede:

- a richiedere all' Equipe pluridisciplinare della competente U. S. L. di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione nella disabilità o aggravamento;
- a verificare a mezzo dell'Ufficio di servizio sociale del Comunei risultati complessivi dell'intervento;

Art.29

MODALITA' DI EROGAZIONE DELL' ASSISTENZA ABITATIVA

L'erogazione del beneficio in questione verrà effettuata con apposito atto deliberativo .
L'erogazione sono subordinate all'acquisizione dei relativi finanziamenti specificati nel precedente art. 25.